



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 6 del 10/01/2022

Oggetto : ULTERIORI MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

VISTI i vari decreti legge ed i D.P.C.M. che si sono succeduti dal febbraio 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e da ultimo il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute relative a misure di contenimento del contagio;

VISTO:

- il D. L. 24 dicembre 2021 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 ed ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 per effetto del quale, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica;

-il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

CONSIDERATO che è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza n.1 del 7.1.2022 del Presidente della Regione Campania a seguito di ricorso al TAR;



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

RILEVATO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 ha subito un notevole incremento portando l'indice di positività a percentuali fin'ora mai raggiunte dall'inizio della pandemia;

CHE la diffusione delle nuove varianti COVID, nonostante la notevole copertura vaccinale raggiunta, ha determinato, a ridosso delle festività natalizie, un innalzamento dei contagi con inevitabile aumento della pressione ospedaliera per ricoveri in terapia intensiva e subintensiva;

CHE anche a livello territoriale si è registrata un innalzamento della curva dei contagi che desta timori tra la popolazione soprattutto in vista del rientro a scuola, risultando aver superato la Penisola Sorrentina i 1500 casi di positività al COVID 19;

CHE il comunicato stampa n. 55 del 5 gennaio 2022 diramato dal Consiglio dei Ministri preannuncia nuove regole in tema di quarantene e misure di prevenzione in caso di contagi nelle scuole diversificando gli obblighi dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie;

CHE il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo M.Buonocore-A.Fienga ha comunicato per le vie brevi un numero considerevole di positività tra personale scolastico (docenti ed ATA) nonché tra gli alunni iscritti;

VALUTATO che:

- in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale, soprattutto per la popolazione scolastica;

DATO ATTO che tale provvedimento si rende necessario per un migliore controllo e



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

contenimento dei contagi, per consentire l'adozione di ulteriori misure organizzative atte a garantire il rientro in sicurezza anche mediante la sanificazione dei plessi;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;

RILEVATO che al fine di contenere l'ondata epidemiologia che ha colpito il territorio metese, (attualmente sono stati riscontrate n. 312 positività) in via eccezionale e per un periodo temporale limitato occorre provvedere alla sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza del detto Istituto Comprensivo nonché provvedere alla sospensione del servizio mensa anche per la scuola primaria;

che allo scadere del periodo ed a seguito esito di riunione già fissata presso la sala comunale di Meta per il giorno 12.1.2022 Ore 10.00 verranno adottate tutte le misure necessarie per un rapido rientro a scuola in sicurezza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;

VISTO:

Il D. Lgs. 267/2000;

il vigente statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa con decorrenza 11.1.2022 e fino al 14.1.2022

- 1) la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza dell'Istituto Comprensivo M.Buonocore-A.Fienga che pertanto potrà svolgere attività didattica esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

2) Di sospendere il servizio Refezione Scolastica anche per la scuola primaria a data da destinarsi;

2) Il Referente Covid del suddetto Istituto dovrà monitorare e comunicare la situazione dei contagi giornalmente;

DISPONE

-che il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo M.Buonocore-A.Fienga provveda ad adottare gli atti di propria competenza in attuazione alla presente ordinanza.

-che le violazioni a quanta previsto dalla presente Ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art.16 della legge 689/81 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000

-che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Meta e che ne sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.;

-che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Prefetto di Napoli

Al Presidente della Regione Campania

Al Direttore dell'ASL Napoli 3

Agli Organi di Polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza)

Al Dirigente scolastico Istituto Comprensivo M.Buonocore-A.Fienga

Al Comando di Polizia Municipale;

Al Responsabile Settore 1

All'Ufficio Segreteria del Sindaco

AVVERTE



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 rispettivamente entro il termine di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Giuseppe Tito
(sottoscritto digitalmente)